

# Novità in tema di redazione dei bilanci a seguito delle disposizioni emergenziali

dott. Giuseppe Scolaro – Odcec di Torino



**i Webinar**

*by Directio*

WEBINAR > La campagna bilanci 2020

*A cura dell'ODCEC di Torino*

18 maggio 2020

# Novità introdotte dal DL n. 23 del 08/04/2020 art. 6 e 7

## **L'articolo 6 del DL n. 23/2020 introduce una disposizione derogativa sulla riduzione del capitale per perdite:**

Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

## **L'articolo 7 del medesimo decreto introduce una disposizione in tema di informativa sulla nota integrativa**

Art. 7. (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

# Le deroghe per le perdite rilevate sul bilancio dell'esercizio 2020

La lettura dell'articolo 6 porta a ritenere l'applicabilità delle deroghe in materia di ripianamento delle perdite dettate dagli art. 2446 e 2447 (spa e Sapa), nonché dagli 2482-bis e 2482-ter (per le S.r.l.) sia da applicarsi, per effetto degli eventi eccezionali al solo esercizio 2020, non essendo applicabile la deroga all'esercizio chiuso al 31/12/2019, ancorché ancora non approvato alla data di entrata in vigore della disposizione, in forza della disposizione di rinvio della convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 106 del DL n. 18 del 17/03/2020.

Il dubbio sull'estendibilità della deroga anche all'esercizio chiuso al 31/12/2019 è però creato dall'espressione «*le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data*», che può infatti applicarsi a tutti quelli la cui chiusura sia anteriore al 31 dicembre 2020, quindi non solo al bilancio 2020 ma **anche** a quello **2019** spesso **non ancora approvato** e persino ai **bilanci antecedenti**, ove per qualche ragione l'assemblea non avesse provveduto a coprire la perdita.

Secondo i dati presenti nelle basi data di Cerved e Banca d'Italia in Italia nel 2019 risultano 30 mila società con patrimonio netto negativo.

Di scarso aiuto esegetico è la relazione tecnica che utilizza le stesse espressioni lessicali e si limita ad evidenziare come “la norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile”.

# Le perdite del 2019

Le perdite risultanti dal bilancio 2019 eccedenti il terzo del capitale che lo riducono sotto il minimo legale e quindi rilevate prima in un esercizio chiuso antecedentemente al 9 aprile 2020, devono essere oggetto di provvedimenti da adottarsi in assemblea da convocarsi senza indugio al fine di procedere al ripianamento e alla ricostituzione del capitale al minimo legale, non potendosi, applicare la deroga prevista dall'art. 6 del D.L. 23/2020.

Ove invece la perdita risultante dal bilancio 2019 pur eccedendo il terzo del capitale non la riduca sotto il minimo legale, i soci possono rinviare la decisione sul ripianamento della perdita all'atto dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020 (entro il 30/04/2021, salvo rinvio ex art. 2364).

L'eccezionalità del periodo emergenziale, impone agli amministratori il monitoraggio della situazione patrimoniale al fine di verificare se sussiste a seguito della perdita in formazione la condizione del 2447 C.C.

Il caso esemplificato pone l'interrogativo se nella fattispecie richiamata dal 2446 che consenta il rinvio del ripianamento all'assemblea di approvazione del bilancio 2020, possa essere applicata la deroga prevista dall'art. 6 del DL 23/2020, laddove si consideri che lo scopo della norma sia proprio quello di sterilizzare le conseguenze negative derivanti dall'applicazione degli articoli del Codice civile a seguito delle perdite maturate nel 2020 le quali comporteranno un peggioramento della situazione patrimoniale tale da compromettere anche ogni possibilità di recupero delle perdite del periodo precedente (rinviate ex art. 2446, comma 2, c.c.).

Quanto sopra è valido anche per i bilanci degli esercizi chiusi al 31 gennaio, 29 febbraio o 31 marzo 2020.

## Le perdite del 2020

L'applicazione della deroga prevista dall'art. 6 per le perdite eccedenti il terzo del capitale sociale, conseguendo la riduzione sotto il minimo (art. 2447 e 2482-ter c.c.) ove essa sia registrata nel corso dell'esercizio 2020 (*rectius* **dopo l'8 aprile 2020**), l'assemblea dei soci potrà **astenersi** dall'assumere un provvedimento di riduzione o ricostituzione del capitale sociale e gli amministratori potranno proseguire nella gestione in continuità aziendale.

Pertanto, in caso di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 l'assemblea a tale scopo convocata potrà **attendere l'evoluzione della situazione patrimoniale nell'esercizio 2021, comportandosi alla stregua della condizione regolata dagli art. 2446 e 2482-bis C.C.**

**La deroga non esonera però l'organo amministrativo dagli adempimenti informativi** ivi previsti, tra i quali spicca la relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, da sottoporre ai soci convocati in assemblea.

Nella medesima assemblea, gli stessi amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

# La situazione economica nell'esercizio 2021

**Nel caso di applicazione della deroga prevista dall'art. 6 circa la disapplicazione** degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* c.c. si pone il dubbio su come gli amministratori delle società debbano comportarsi nel corso dell'esercizio 2021, periodo nel quale potrebbero registrarsi **risultati ancora negativi** o comunque insufficienti per assorbire le perdite rinviate e ricostituire il minimo del capitale sociale.

Si è portati a concludere che sulla scorta della disposizione dell'art. 6 valevole solo per le perdite del 2020, al verificarsi delle situazioni normate dalle disposizioni del C.C. richiamate non venga meno l'obbligo per gli stessi amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci affinché provveda nei termini previsti dal Codice civile.

**Pertanto nel caso di perdita del 2019 rientrante nella casistica del 2446 si deve provvedere al suo ripianamento, così come nel caso di perdita 2020 essa vada ripianata entro l'approvazione del bilancio 2021. Nel caso in cui però la perdita in formazione nel 2021 unita alla perdita rinviata porti il capitale al disotto del minimo legale, si dovrà operare nel solco della disposizione del 2447.**

# La temporanea disapplicazione della clausola di postergazione dei finanziamenti soci

## Il DL. 23/2020 all'art. 8 dispone:

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società')

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

**Pertanto si è in presenza di una temporanea disapplicazione del principio della postergazione del rimborso dei finanziamenti** effettuati nel periodo 9 aprile 2020 - 31 dicembre 2020 da parte dei soci ovvero da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore delle società.

E' quindi **temporaneamente sospesa** la **sanzione** indiretta inflitta dalle norme disapplicate e finalizzata a ridurre la sottocapitalizzazione nominale delle imprese; in tal modo si permette ai soci/soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di partecipare sullo stesso piano degli altri creditori sociali alla restituzione del proprio credito (finanziario).

# L' informativa sulla continuità aziendale in nota integrativa – art. 7 DL 23/2020

Per i **bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020** (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare si intende i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e in corso al 31 dicembre 2020, l'art. 7 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) introduce la possibilità di **valutare le voci di bilancio** nella prospettiva della **continuazione dell'attività** qualora la stessa risultasse sussistente nell'**ultimo bilancio di esercizio chiuso** in data anteriore al 23 febbraio 2020. Tale data costituisce la discriminante. Se il progetto di bilancio è formato dopo la data del 23/02/2020 e la società a seguito dei provvedimenti emergenziali consegue un peggioramento del risultato gestionale e nella posizione finanziaria, può sorgere l'esigenza di valutare se, **nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale (Cfr OIC 29)**.

Il concetto di continuità aziendale è sancito dall'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1) c.c. rubricato “principi di redazione del bilancio” ove è previsto che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. **Le mutate condizioni derivanti da fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che potranno avere effetti sulla valutazione dei valori di bilancio in periodo successivo a quello cui è riferita la chiusura dell'esercizio 2019, impongono un obbligo di informativa in nota integrativa, ma non impattano sulla valutazione in continuità del bilancio 2019.**

Il principio contabile nazionale **OIC 11** (paragrafi 21/24) dispone che “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio**”.

Per “data di riferimento del bilancio” deve intendersi - anche tenuto conto della definizione di cui al principio internazionale di revisione (ISA Italia) 560 paragrafo 5 - la data di chiusura del periodo amministrativo cui fa riferimento il bilancio (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare quindi il 31 dicembre).